



Prot.n. 864

ORIGINALE

Registro Generale n. 4

DECRETO SINDACALE PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. 4 DEL 16-02-2018

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN APPELLO
DINANZI AL TRIBUNALE DI FERMO AVVERSO LA SENTENZA DEL
GIUDICE DI PACE DI FERMO N. 482/2017.**

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio, il Sindaco

DECRETA

PREMESSO che:

- in data 27 aprile 2017 è stato notificato dall'avv. Fabio Millevolte al Comune di Santa Vittoria in Matenano, in mani del Sindaco p.t. Fabrizio Vergari, atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Fermo, con invito a comparire all'udienza del 15 giugno p.v., con il quale si ingiunge al Comune il pagamento delle competenze legali a favore dell'attore per il patrocinio legale reso nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 366/2012 emesso dal Giudice di Pace di Montegiorgio a favore di Massi Arcangelo;
- con sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 482/2017, notificata con formula esecutiva in data 23.12.2017, il Comune di S. Vittoria in Matenano è stato condannato al pagamento nei confronti dell'attore dell'importo di 1.395,75 euro, oltre IVA e CAP e relativi interessi di mora, nonché a rifondere le spese legali per complessivi 1.800,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e oneri di legge;
- altresì, la sentenza contiene dichiarazione di temerarietà della lite;

CONSIDERATO:

- quanto espresso in merito dal Segretario comunale con relazione tecnica prot. n. 2556 del 04 maggio 2017;
- quanto espresso dallo stesso Segretario comunale con nota prot. n. 324 del 18.01.2018;
- che conseguentemente si ritiene doveroso proporre gravame, tra l'altro anche con riferimento alla contestazione della dichiarazione di temerarietà della lite;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto comunale *"Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, compresa quella in giudizio a norma dell'art. 6 comma 2 del d. lgs. 267/2000"*;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis* Cons. St. n. 4277 del 26.08.2014) in assenza di previsione statutaria in ordine alla preventiva autorizzazione della Giunta o del dirigente competente spetta al Sindaco la decisione in ordine alla costituzione ed alla resistenza in giudizio dell'Ente, nonché il conferimento del mandato ad litem al difensore;

DATO ATTO che, in riferimento alla applicazione della normativa del codice degli appalti pubblici, d. lgs. 50/2016, all'ipotesi di affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, si fronteggiano indirizzi interpretativi contrastanti e, tra gli altri:

- a) la prospettazione formulata dall'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti che si è espressa nel senso di una riconducibilità dell'ipotesi dell'affidamento del singolo incarico di patrocinio legale in giudizio al genus della prestazione d'opera professionale, escludendone l'inclusione nel novero degli appalti di servizi

"Come sopra anticipato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si va diffondendo la tesi secondo cui anche per l'affidamento degli incarichi legali di natura giudiziale o ad essa assimilabili (per assistenza legale fornita in preparazione di attività giudiziale o comunque resa su questioni che hanno probabilità di essere poi fatte oggetto di giudizio), essendo gli stessi testualmente ricompresi nell'articolo 17, co. 1, lett. d) del predetto decreto e quindi tra gli appalti esclusi, dovrebbero essere applicati i principi generali relativi all'affidamento di contratti pubblici; il tutto in forza del tenore letterale della previsione di cui all'art. 4 del medesimo codice. Rammentato che gli incarichi legali erano tutti in precedenza compresi nell'allegato II B del previgente codice dei contratti ed assoggettati ai principi dell'art. 27 del medesimo senza specificazione alcuna, la predetta tesi non è affatto in grado di superare la prevalente interpretazione (formatasi per pronunciamenti concordi sia del giudice amministrativo che contabile in vigenza del precedente codice) secondo cui l'attribuzione di singoli mandati di natura giudiziale non sottrae la prestazione, caratterizzata dall'imprescindibile carattere fiduciario del rapporto, dal campo della prestazione d'opera intellettuale per assimilarla al concetto di servizio (cui è riconducibile solo l'attribuzione di incarichi più strutturati e di natura continuativa).

Sul piano dell'interpretazione delle norme, in conformità alla mozione approvata all'unanimità nell'Assemblea nazionale di Genova in data 2 luglio 2016, si rileva in primo luogo come la tesi secondo cui si dovrebbe dare corso a gare, per quanto semplificate, o, se sotto soglia, a provvedimento di affidamento diretto "adeguatamente motivato" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, non tiene conto che le argomentazioni ermeneutiche sulla scorta delle quali la previsione di cui al citato art. 27 del codice precedente è stata correttamente interpretata (in particolare da Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730), sono tuttora e con più forza riproponibili anche in relazione all'art. 4 del nuovo codice, dal momento che l'interpretazione precedente, resasi necessaria per l'assenza di ulteriori specificazioni in relazione alla generica ed unitaria dicitura pregressa "servizi legali", si impone oggi a seguito del recepimento fedele nell'ordinamento interno delle espressioni e coerenti

specificazioni introdotte con la direttiva 2014/24/UE. Come in precedenza correttamente rilevato in sede applicativa, ogni interpretazione va condotta (come appunto fatto dal Consiglio di Stato nella pronuncia sopra citata) muovendo dall'analisi della fonte comunitaria recepita, per cui nel caso – al di là dei considerando della direttiva 2014/24/UE relativi ai c.d. settori esclusi (di cui peraltro scompare la precedente differenziazione, come da tab. XIV della direttiva 2014/14/UE) n. 6, 28, 113 e 114 – rileva in particolare il considerando n. 25 ove espressamente si chiarisce la scelta di escludere “dall'ambito di applicazione della presente direttiva”, oltre ai servizi prestati dai notai o quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che “comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari”. Il tutto con la conseguenza che non può certo ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all'opposto. In tal senso, l'allegato IX dell'attuale codice dei contratti, allorché prevede “i servizi legali nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. d)”, non fa altro che richiamare l'esatto contenuto dell'art. 10 della direttiva 24 e nel fare ciò, recependo appunto la medesima, intende fare chiarezza nell'affidamento dei servizi legali, prevedendo espressamente che la disciplina dettata non si applica neppure in modo parziale ai servizi ricompresi nell'allegato, essendo appunto esclusi dalla direttiva stessa. In altre parole, in ragione di quanto ricordato e ricostruito, insanabilmente illogica è la semplicistica ed acritica lettura sopra richiamata degli art. 17 e 4 dell'attuale codice: se si era prima ipotizzato – erroneamente – che l'affidamento di servizi relativi al giudiziale rientrasse nel novero degli appalti perché non si era in presenza di alcuna specificazione ulteriore, ora che le specificazioni sono state introdotte in sede comunitaria, e quindi nel codice, non possono certo essere vanificate per trarne conferma all'errore precedente. Del resto, la legge delega e lo stesso parere reso del Consiglio di Stato non hanno minimamente toccato il punto, per cui non si può sostenere che siano intervenute significative innovazioni in sede di recepimento. La tesi quivi avversata contrasta peraltro anche con il dato testuale costituito dal richiamo operato nell'art. 4 ai “contratti pubblici”, la cui definizione (contenuta al precedente art. 3, comma 1 lett. dd), corrispondendo ai “contratti di appalto o di concessioni”, in ogni caso non è certo applicabile al mandato difensivo, in ragione della nota e ben diversa natura giuridica dei diversi istituti di cui, rispettivamente, agli art. 1655 e 2230 c.c.. 4. Richiamato che – come ricordato – nell'Assemblea nazionale del luglio 2016 già impegnava il proprio Consiglio direttivo “a sostenere in ogni sede che l'affidamento degli incarichi legali giudiziali e connessi da parte degli enti pubblici non necessita di procedura di gara alcuna potendosi assegnare direttamente su base fiduciaria, con idonea motivazione, precisando che non è necessario quindi fare leva sulla previsione dell'art. 36 del codice”, UNA ribadisce dunque che non è assolutamente legittimo affermare che si debba procedere per obbligo di legge all'indizione di c.d. “mini gare” o comunque a procedure affievolite per l'attribuzione degli incarichi difensivi di natura giudiziale ed

affini. Ciò preliminarmente affermato, l'Unione ritiene di dover in ogni caso, nella denegata evenienza che singole amministrazioni operino egualmente con procedure di evidenza pubblica, pervenire alle seguenti ferme conclusioni: – ove si dia corso a gare, palesemente illegittima risulta l'esclusiva applicazione del criterio del massimo ribasso, che non solo contrasta con le fonti che disciplinano il corretto esercizio del mandato difensivo e più in generale con la disciplina dell'ordinamento forense (L. 247/2012 e connesse fonti applicative), non solo ingenera evidenti danni alla qualità della stessa tutela che si vuole affidare, ma, in ogni caso, contrasta con la stessa disciplina di definizione dei valori dell'attività professionale, per la quale non necessita 'inventare' alcunché atteso che il riferimento certo di legge è pacificamente costituito dal c.d. "DM parametri" 10 marzo 2014, n. 55; il tutto, peraltro, con la conseguenza che nessuna responsabilità può sussistere in capo a chi attribuisca incarichi che abbiano come riferimento per la definizione dei relativi compensi tale disciplina (del resto utilizzata, né può essere altrimenti, dai giudicanti in sede di liquidazione giudiziale delle spese legali); – ancor più illegittime risultano forme di predefinizione di elenchi temporalmente limitati o chiusi e simili che, esse sì, potrebbero frustare la libertà di concorrenza che a parole si vorrebbe garantire nell'introdurre le gare ove viceversa non richiesto affatto dalla normativa. Superfluo sottolineare al riguardo come gli elenchi di legge esistano e siano individuabili nell'albo e negli elenchi (peraltro assai articolati e comprensivi anche ed in prospettiva dell'istituendo elenco degli avvocati specialisti della materia) di cui all'art. 15 della già citata L. 247/2012; albi ed elenchi gestiti dagli Ordini territorialmente competenti e comunque oggi confluenti nell'elenco nazionale di competenza CNF. Si evidenzia infine al riguardo che l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 non contiene la previsione, di cui all'art. 27 del vecchio codice, secondo cui era espressamente previsto il previo invito ad almeno cinque concorrenti, per cui anche a voler accedere all'interpretazione quivi avversata, al fine del ritenuto rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 ben potrebbe bastare l'acquisizione del curriculum del legale e del relativo preventivo.

- b) Difformi interpretazioni dottrinarie, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, postulano viceversa ricostruzioni che valorizzano il dettato normativo dell'art. 17lett. del d. lgs. 50/2016:

"I contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice (e dalla mina vagante della soft regulation dell'Anac), ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove.

Questo consente di fornire risposte ai quesiti posti sopra: si deve escludere che l'affidamento dei servizi legali possa avvenire iure privatorum tra le parti in mera applicazione delle disposizioni del codice civile sul contratto di prestazione d'opera professionale, le quali restano operanti solo per i committenti privati; così come si deve escludere che sorregga la

disciplina degli incarichi ai legali l'articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001, in quanto non si tratta di collaborazioni, ma di veri e propri servizi.

Non resta, allora, che considerare quanto dispone l'articolo 4 del nuovo codice, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di:

1. *economicità*: l'elemento economico-finanziario, dunque, non può essere escluso; per quanto non abbia, nel caso dei servizi legali rilievo fondamentale, deve comunque essere tenuto presente e, quindi, parametri per la valutazione dell'economicità dell'incarico vanno dimostrati;
2. *efficacia*: è il principio meno rilevante, perché non si tratta di una prestazione di risultato, ma di mezzi;
3. *imparzialità*: questo principio, insieme a quelli che seguono nell'elenco, di per sé esclude radicalmente l'intuitu personae: un affidamento non può di per sé essere imparziale, se trova la sua fonte esclusivamente in una decisione totalmente discrezionale del committente;
4. *parità di trattamento*: se si impone parità di trattamento, comunque occorre innestare una procedura che consenta a più soggetti, in posizione paritaria tra essi, di concorrere;
5. *trasparenza*: la trasparenza implica l'evidenziazione non solo della procedura, ma delle ragioni che portano alla scelta; ciò, ancora una volta, esclude radicalmente l'intuitu personae;
6. *proporzionalità*: questo principio consente di proporzionare il confronto tra i potenziali offerenti in relazione alla tipologia del contratto e consente di gestire detto confronto in modo molto più agile di quanto non si imponga per i contratti soggetti all'applicazione pedissequa di tutte le disposizioni codicistiche. (Luigi Oliveri)".

"Segnatamente il T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, con la sentenza n. 1197 del 2015, ha aderito ad un orientamento intermedio (23), nonché maggioritario in giurisprudenza (24), per il quale si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di "servizi legali" soltanto qualora "l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca". In tale solco si pone anche altra recente pronuncia alla stregua della quale il conferimento e lo svolgimento di un singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non è equiparabile con "l'organizzazione sottesa ad un appalto di servizi legali", che sarebbe configurabile "allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce"(T.A.R. Basilicata, sez. I, 22 marzo 2016, n. 260). Da ciò discende, ed in questo senso si muove la giurisprudenza amministrativa, nonché gli stessi orientamenti dell'amministrazione (26), che il servizio legale, diviene oggetto di appalto, se richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio giudiziale, dovendosi ritenere che le norme di tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo "quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiatesi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall'ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.

....Mentre, per converso, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale di patrocinio in giudizio, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche ai sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici del 2006, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Sotto altro profilo, va evidenziato che pur rimanendo impregiudicato che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico non soggiaccia all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di tipo concorsuale, essa è comunque soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione, onde rendere possibile la valutazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto, rispetto al bisogno di difesa da appagare.

Con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha affermato sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi compresi nell'allegato II B, tra i quali figuravano anche i servizi legali. L'Autorità ha evidenziato in merito la stretta contiguità tra le figure dell'appalto di servizi legali e del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 c.c. segg (36).

A tal riguardo sembra utile richiamare la pronuncia della Corte dei conti sez. controllo reg. Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR (37), giusta la quale il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" rispetto al semplice patrocinio legale.

Nello stesso solco si colloca, altresì, la pronuncia del T.A.R. Campania – Salerno n. 1197 del 2015, per cui è configurabile un appalto di servizi legali quando la prestazione richiesta al professionista richiede un complesso di attività variegate che non si sostanziano nel solo patrocinio in giudizio, ma presuppongono altresì attività che denotano l'inserimento del professionista nell'organizzazione dell'Ente (38).

Secondo la già citata decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730 (39), il conferimento di un singolo e puntuale "incarico legale", pur presidiato dalle disposizioni comunitarie che tutelano la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura di stampo selettivo, incompatibile con la struttura della fattispecie, che si caratterizza, stante l'aleatorietà del giudizio, per la non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e quindi per la mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina prevista dal codice dei contratti.

5. Conclusivamente può quindi affermarsi che, alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale sinteticamente ricostruito, già sotto il previgente regime, si configurava un "affidamento di servizi legali", laddove l'oggetto del servizio non si esaurisse nel patrocinio legale a favore dell'ente, ma si caratterizzasse quale modalità organizzativa di un servizio più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, ma in essa non si esaurisse.

Si trattava quindi di verificare adesso, considerata l'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 50 del 2016, l'effettiva applicazione dei principi alla fattispecie degli incarichi legali sia giudiziali che dei servizi di consulenza.

Sul punto un utile riferimento è rappresentato adesso dall'art.17 del nuovo codice dei contratti pubblici (il citato d.lgs. n. 50 del 2016) che trattando delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, prevede che

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:...

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri".

Nel testo della novella se per un verso, quindi, trova riscontro ancora la dicotomia tra incarichi di consulenza legale ed incarichi di rappresentanza in giudizio, dall'altro in termini certamente gravidi di ulteriori conseguenze, le fattispecie vengano pienamente sussunte nella categoria giuridica degli appalti di servizi.

La "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" viene definita dal legislatore ad ogni effetto quale "appalto di servizi".

Sotto tale profilo si determina quindi, proprio con la norma che esclude alcune attività legali dall'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016, un superamento degli approdi giurisprudenziali in precedenza illustrati che tale dicotomia avevano declinato sulla scorta della diversa natura giuridica dell'attività di consulenza giuridica e di assistenza giudiziale e che avevano trovato conferma nella legge n. 247 del 2012.

E così il legislatore domestico, nel recepire la normativa europea in materia di appalti, ha espressamente ricondotto l'intera attività legale alla disciplina degli appalti.

In altre parole, il d.lgs. n. 50 del 2016, proprio mentre esclude dal campo di applicazione della normativa di recepimento delle direttive in materia di appalti l'attività di "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato", ne estende ad essa la portata definitoria, pur prevedendo - ad esempio - di attrarre nella esclusione dall'applicazione integrale delle regole sugli appalti pubblici la peculiare forma di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di arbitrato o conciliazione nazionale o internazionale o laddove "vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato" ai sensi della disciplina sulla libera prestazione di avvocato. (Giusi Bartolozzi - Giudice presso la Corte d'Appello di Roma - Il diritto dei servizi pubblici locali)".

Ne deriva che la scelta del professionista in ossequio ai precitati principi, impone alle pubbliche amministrazioni una regolamentazione interna di simili affidamenti di modo che anche la scelta diretta possa ritenersi legittima, se supportata da un criterio oggettivo di scelta dell'operatore e garantita dal criterio della rotazione tra gli iscritti ad un apposito elenco.

ATTESO che:

- presso il Comune di S. Vittoria in Matenano è stato costituito un albo degli avvocati dell'Ente, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, con determinazione dell'Area Amministrativo - contabile n. 23 dell'11.02.2017;
- che l'avviso di pubblico per la costituzione dell'albo espressamente prevedeva ipotesi di affidamento del singolo incarico al di fuori del novero degli iscritti;
- che il presente incarico è di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per la quale è possibile ricorrere all'affidamento diretto;
- che la nuova formulazione dell'art. 36 del codice appalti non reca più la locuzione *"adeguatamente motivato"* che avrebbe imposto il necessario ricorso alla consultazione di più preventivi;
- che le linee guida ANAC in tema di affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000 euro facoltizzano il ricorso all'esame di preventivi, ai fini della motivazione dell'affidamento degli incarichi;
- che tuttavia, pur in assenza della locuzione epurata dal testo dell'art. 36 del Codice appalti, l'art. 3 della legge 241/1990 impone un generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;
- in tale specifica ipotesi la motivazione della designazione dell'avv. Vinicio Simoni può estrinsecarsi come segue:
 - a) con riferimento all'adeguatezza del parametro retributivo, in termini di economicità dell'azione amministrativa, il preventivo prodotto dal professionista ed assunto al protocollo dell'Ente al n. 853 del 16.02.2018 è conforme ai parametri di cui al DM 55/2014, con un importo riferibile al parametro medio tariffario;
 - b) con riferimento al rispetto del principio di rotazione e di trasparenza, all'avvocato Simoni è stato conferito un primo incarico con delibera n. 66 del 17.10.2016 e, successivamente, sono stati affidati a legali diversi altri cinque incarichi legali. Successivamente, l'avv. Simoni ha patrocinato l'Ente nel giudizio di primo grado cui il gravame oggetto del presente incarico si riferisce, nonché nella causa pendente innanzi al Tribunale di Fermo, promossa dal medesimo ricorrente e vertente su analoghi profili giuridici, con ricorso per decreto ingiuntivo opposto dal Comune di S. Vittoria in Matenano, n. R.G. 1316/2017. Nel periodo intercorrente tra i predetti incarichi, conferiti nel maggio 2017, e la data odierna è stato affidato un ulteriore incarico legale a diverso professionista;
 - c) sotto il profilo del rispetto dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, si rileva che l'avv. Vinicio Simoni sta patrocinando l'Ente innanzi al Giudice di Pace

di Fermo nella controversia promossa dal medesimo odierno ricorrente, avv. Fabio Millevolte, contro il Comune di S. Vittoria in Matenano con atto di citazione notificato in data 13.07.2016 e nella causa sopracitata n. R.G. 1316/2017. Vieppiù, in tal senso, l'oggetto della presente controversia reca stretta contiguità con i profili di diritto sostanziale trattati nelle suddette cause ed in particolare con la normativa in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio dell'Ente locale e di illecito arricchimento, nonché con la conoscenza della fattispecie concreta oggetto di causa, essendo medesimo il ricorrente.

Infine, lo stesso legale ha patrocinato l'Ente nel giudizio di primo grado (R.G. n. 1606/2017), cui il gravame oggetto del presente incarico si riferisce.

- d) L'attribuzione dell'incarico all'avv. Simoni, consente pertanto, di ottimizzare l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente in relazione alla tutela della propria posizione processuale, anche tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra la notifica degli atti e la fissazione dei termini di costituzione in giudizio.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il curriculum dell'avv. Vinicio Simoni, già in possesso dell'Ente, con studio in Porto Sant'Elpidio (AP) alla Via Monte Rosa n. 5, dal quale si evince esperienza specifica nelle materie sopraindicate ed il preventivo redatto dallo stesso ed assunto al protocollo n. 853 del 16.02.2018;

DECRETA

1. la premessa formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di proporre ricorso in appello, con richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 482/2017;
3. di conferire mandato *ad litem* all'avv. Vinicio Simoni, con studio in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Monte Rosa n. 5;
4. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al preventivo del professionista, al Responsabile dell'Area Tecnico – manutentiva e vigilanza ed al Responsabile dell'Area Amministrativo - contabile per l'esecuzione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Fabrizio VERGARI

